



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 30/05/2022

DELIBERA N. 16

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria ed urgente. Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto : Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/r/rif e ss.mm.ii.. ed approvazione tariffe Tari per l'anno 2022;

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di maggio, alle ore 17,45 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

| N° | Cognome e Nome | Carica | Presenti | Assenti |
|---------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1 | NUCCI Nunziatina | Sindaco-Presidente | x | |
| 2 | D'ABRUZZO Pasquale | consigliere | x | |
| 3 | MALLARDO Raffaele | “ | x | |
| 4 | MARZANO Roberta | “ | | x |
| 5 | DI PAOLO Giuseppa | “ | | x |
| 6 | SCIULLI Antonio Jose' | “ | x | |
| 7 | PASQUARELLI Olimpia Raffaella | “ | x | |
| 8 | MELE Gonaria | “ | x | |
| 9 | D'AQUILANTE Domenico | “ | | x |
| 10 | D'ABRUZZO Domenico | “ | | x |
| 11 | DI CASTRO Barbara | “ | | x |
| TOTALI | | | 6 | 5 |

Presiede il Sindaco Dott ssa Nucci Nunziatina, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno prot. n. 2151 del 27/05/2022

Partecipa alla seduta la dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

=====

E' presente alla seduta, l'Assessore Esterno Lombardozzi Vincenzo

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 2, T.U 267/00) dal Responsabile dell'Area Tecnica-Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Li 28/05/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica- Tributi
f.to Geom Di Giulio Carmine

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto : Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/r/rif e ss.mm.ii.. ed approvazione tariffe Tari per l'anno 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Premesso che:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ✓ l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Evidenziato che l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto “Milleproroghe”) ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA [di seguito anche, breviter, Autorità] tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate:

- ✓ la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR-1);
- ✓ le successive deliberazioni ARERA nn. 444/2019/R/rif, 57/2020/R/rif, 158/2020/R/rif, 238/2020/R/rif, 493/2020/R/rif e la determina 2/2020 – DIRIF che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Preso atto dei seguenti provvedimenti di ARERA con i quali è stato definito il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2):

- ✓ la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- ✓ la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, n. 138/2021/R/RIF”;
- ✓ la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);
- ✓ il comunicato dell’Autorità 28 settembre 2021, recante “Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2”;
- ✓ la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”, con cui, in particolare, ARERA ha approvato il valore del tasso di inflazione programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4.2 MTR-2), ed il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi (articolo 13.9);
- ✓ la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha fornito chiarimenti sui documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori, approvando i seguenti documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025:
 - Tool di calcolo del PEF contenente lo schema da trasmettere all’Autorità (Allegato 1)
 - Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
 - Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)
 - Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4);
- ✓ **Considerato**, in particolare, che:
- ✓ con la deliberazione 363/2021/R/rif, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale;
- ✓ con il provvedimento sopra richiamato, l’Autorità ha:
- ✓ confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR-1) di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- ✓ introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
- ✓ rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- ✓ configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- ✓ previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente; un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento; una eventuale revisione infra

periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Evidenziato che all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ✓ ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ogni gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- ✓ il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- ✓ la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2;
- ✓ l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Atteso che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif, l'Autorità definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sant'Angelo del Pesco non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, sono svolte dal Comune, così come chiarito anche dalla Regione Molise con nota trasmessa a tutti i Comuni;

Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Molise, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Visto, quindi, che anche per il secondo periodo regolatorio, in continuità con il primo MTR, laddove gli EGATO non sono costituiti ovvero non ancora operativi, il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso, che assume, pertanto, anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d'opera;

Evidenziato che l'art. 7 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, rimette all'ARERA il compito di approvare il Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che ARERA, in data 27 luglio 2020, in risposta ad un quesito richiesto dall'Anci, ha chiarito che l'Organo di Revisione del Comune, con proprio parere, possa validare il Piano Economico Finanziario, essendo un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che la procedura di validazione del PEF possa essere svolta dall'Organo di Revisione del Comune di Sant'Angelo del Pesco come già avvenuto per il PEF MTR 2020 e 2021;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

Preso atto del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Smaltimenti Sud Srl composto dai seguenti documenti:

- ✓ Tool di calcolo del PEF contenente lo schema da trasmettere all'Autorità;
- ✓ Relazione di accompagnamento;
- ✓ Dichiarazione di veridicità;

Dato atto che il tool e la relazione sono stati consolidati con i dati del "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" al fine di ottenere il PEF 2022-2025 e relativi allegati definitivi;

Evidenziato che l'ETC è chiamato ad assumere le pertinenti determinazioni e successivamente a trasmettere all'Autorità il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 per la sua approvazione;

Visto il comma 653, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Considerato che il MTR-2, prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A MTR-2), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A MTR-2);

Esaminate, pertanto, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 30 dicembre 2021 e successivamente aggiornati per la predisposizione dei piani finanziari relativi al 2022 e l'Allegato A MTR-2, da utilizzare come

benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'allegato A MTR-2, meglio specificati nell'allegata Relazione;

Ritenuto di proporre i valori dei parametri, dettagliatamente riportati nella Relazione illustrativa del Piano Finanziario, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif all'Ente territorialmente competente entro range di valori definiti;

Dato atto che nel PEF 2022-2025 non sono previsti costi previsionali del Gestore Tariffe e rapporti con gli utenti (Comune);

Evidenziato che per ciascuno degli anni compresi nel PEF non risulta superato il limite di crescita tariffario consentito, pertanto, il delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) non assume mai valore positivo, con la conseguenza che la tariffa applicata è sempre inferiore alla tariffa massima ammissibile;

Dato atto che l'ETC è tenuto ad adottare il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 aggregato (Allegato 1) corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla successiva trasmissione all'Autorità il quale risulta composto, in particolare, da:

- ✓ Tool di calcolo del PEF 2022-2025.xlsx contenente lo schema da trasmettere all'Autorità (Allegato 2);
- ✓ Relazione di accompagnamento (Allegato 3);
- ✓ Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal legale rappresentante del gestore Smaltimenti Sud Srl, attestante la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato 4a);
- ✓ Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal legale rappresentante del "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" del Comune di Sant'Angelo del Pesco, attestante la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato 4b);

Considerato che la procedura di validazione del PEF è stata svolta dall'Organo di Revisione del Comune di Sant'Angelo del Pesco e consistente nella verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 di cui agli allegati alla presente deliberazione;

Tenuto conto, infine, che secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera Arera 363/2021/R/Rif:

- ✓ comma 7.7 "L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";
- ✓ comma 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 5 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante;

Considerato che:

- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- ✓ l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ✓ l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art. 42;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi l'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del servizio Tecnico, nonché in ordine alla regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere dell'Organo di Revisione anche in funzione di validazione ai sensi dell'art. 28 del MTR-2;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

-Di adottare il PEF 2022-2025 ai sensi delle vigenti disposizioni regolatorie di ARERA in materia di MTR-2, composto dai seguenti atti:

- ✓ PEF 2022-2025 (Allegato 1);
- ✓ Tool di calcolo MTR-2 (Allegato 2);
- ✓ Relazione di accompagnamento (Allegato 3);
- ✓ Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal legale rappresentante del gestore Smaltimenti Sud Srl (attestante la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato 4a);
- ✓ Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal legale rappresentante del "Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" del Comune di Sant'Angelo del Pesco attestante la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (Allegato 4b);

-Di demandare al Responsabile del servizio finanziario la trasmissione del Piano Economico finanziario 2022-2025 ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA, ai fini della successiva definitiva approvazione, dando atto che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (Comune di Sant'Angelo del Pesco) come previsto dall'art. 7 della Delibera Arera 363/2021/R/rif;

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 (Allegato 5);

-Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, così come risultanti dal Piano Finanziario 2022-2025 di cui alla presente deliberazione;

- Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Isernia, nella misura del 5%;

- Di dichiarare, con successiva favorevole ed unanime approvazione, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere, per i motivi di cui in premessa;

In prosieguo di seduta si passa al punto 5 dell'ODG

Il Sindaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta ed invita alla discussione. In assenza di interventi invita alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 6 contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 6 e votanti n. 6 ;

D E L I B E R A

Di approvarla nei termini sopra formulati.

Successivamente

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;

Con voti favorevoli n. 6 contrari nessuno astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 6 e votanti n. 6 ;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Sant'Angelo del Pesco, li 09/06/2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 09/06/2022 al 24/06/2022 a norma dell' art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 163

Sant'Angelo del Pesco, li 09/06/2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico DI GIULIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 30/05/2022 a norma dell' art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 30/05/2022

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO
